



**Comune di Bormida**  
Provincia di Savona

**Regolamento per l'applicazione della**  
**Tassa sui Rifiuti (TARI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/09/2020

## **Indice**

Art. 1 – Oggetto .....	4
Art. 2 – Istituzione del tributo .....	4
Art. 3 – Natura del tributo .....	4
Art. 4 – Presupposto impositivo .....	4
Art. 5 – Base imponibile .....	4
Art. 6 – Obbligazione tributaria.....	5
Art. 7 – Determinazione della tariffa di riferimento.....	5
Art. 8 – Soggetto attivo .....	6
Art. 9 – Soggetti passivi .....	6
Art. 10 – Occupanti utenze domestiche .....	6
Art. 11 – Categorie utenze non domestiche .....	7
Art. 12 – Esclusioni .....	7
Art. 13 – Riduzioni .....	8
Art. 14 – Piano Finanziario .....	9
Art. 15 – Tributo giornaliero .....	10
Art. 16 – Tributo provinciale.....	10
Art. 17 – Versamento e riscossione del tributo .....	10
Art. 18 – Dichiarazione .....	11
Art. 19 – Accertamento .....	11
Art. 20 – Riscossione coattiva .....	12
Art. 21 – Somme di modesta entità (importi minimi) .....	12
Art. 22 – Rimborsi e compensazioni .....	12
Art. 23 – Accertamento con adesione .....	13
Art. 24 – Funzionario responsabile .....	13

Art. 25 – Sanzioni e interessi .....	13
Art. 26 – Contenzioso.....	14
Art. 27 – Norme transitorie e finali .....	14

## **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Bormida, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge").

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Art. 2 – Istituzione del tributo**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è stato istituito per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa ai sensi della vigente normativa.

## **Art. 3 - Natura del tributo**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

## **Art. 4 -- Presupposto impositivo**

1. Sono soggetti al tributo i locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.

2. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

## **Art. 5 – Base imponibile**

1. La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte di cui al comma 2.

2. La superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

3. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

### **Art. 6 – Obbligazione tributaria**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto fine l'utenza, purché il contribuente presenti apposita dichiarazione di cessazione entro i termini stabiliti dal successivo articolo 18.

### **Art. 7 – Determinazione della tariffa di riferimento**

1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; le tariffe devono essere determinate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come disciplinato al successivo articolo 14.

2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.

5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.

6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, mediante l'applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti.

### **Art. 8– Soggetto attivo**

1. **Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria** è il Comune di Bormida sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

### **Art. 9 – Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **Art.10 – Occupanti utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Il numero di occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione del ruolo o, per le nuove utenze, alla data di apertura.

## **Art. 11 – Categorie utenze non domestiche**

1. Le attività non comprese in una specifica categoria (D.P.R. 158/1999) sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
2. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Quando definibili in modo preciso le superfici, sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso con un'autonoma e distinta utilizzazione.
3. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

## **Art. 12 – Esclusioni**

### **1. Sono escluse dalla tassazione:**

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
- i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti, in particolare:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede la detassazione. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra, la detassazione non potrà avere effetto;
- i locali e le aree ove si formano rifiuti non assimilati agli urbani, esclusi dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori;

- le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

- le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i.

2. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

3. Le circostanze di cui al comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

### Art. 13 – Riduzioni

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta tanto nella parte fissa, quanto nella parte variabile. La percentuale è determinata, in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita come specificato nella seguente tabella:

Distanza in metri lineari di strada carrozzabile	Riduzione sull'ammontare del tributo
da 1.800 a 2.000	60%
Oltre 2.000	70%

Si considerano comunque ubicati in zone servite tutte le utenze la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 1.800 metri lineari.

2. E' applicata una riduzione della quota variabile del tributo in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo. Al fine di determinare la superficie su cui si generano tali rifiuti occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo alla quantità presunta mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:

$$Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (Kd)$$

dove:

$Rid$  = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

$Q_{avv}$  = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero

$Q_{tot} (Kd)$  = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Per fruire di tale riduzione, il contribuente, entro il 28 febbraio di ciascun anno, è tenuto a presentare apposita documentazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione si dovrà altresì allegare copia di tutti i formulari



di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. Deve inoltre essere presentata copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento, i contratti e le fatture o altra documentazione equivalente.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20%, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

4. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione entro il termine di cui al successivo articolo 18: esse decorrono dal 1° gennaio dell'anno di imposizione e vengono meno a decorrere dall'anno successivo a quello in cui cessa il presupposto per godere della riduzione. Qualora il diritto all'agevolazione fosse riconosciuto dall'autorità pubblica al termine dell'esercizio di riferimento, verrà applicata una riduzione mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell'anno di riferimento.

5. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% sulla quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro e non oltre il 31 marzo di apposita dichiarazione sostitutiva attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sino a quando permangano le condizioni per usufruire della riduzione. La riduzione di cui al presente comma cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

6. Gli Uffici Comunali possono richiedere di procedere a sopralluoghi per la verifica dell'attività di compostaggio. In caso di rifiuto del contribuente al sopralluogo ovvero ad esito negativo della verifica, la riduzione di cui al comma precedente decadrà con effetto dal primo anno di applicazione, con conseguente emissione da parte dell'ufficio di accertamento in rettifica.

7. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. Il cumulo è consentito nel limite massimo complessivo dell'80 per cento della tariffa.

#### **Art. 14 -- Piano Finanziario**

1. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente Territorialmente Competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente sulla base del Metodo Tariffario (MTR) di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif.

2. Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia, così come individuati dal MTR.

3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del Piano Finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni

informazione richiesta all'Ufficio Tributi del Comune entro 20 giorni dalla richiesta di quest'ultimo.

### **Art. 15 – Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Bormida istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

### **Art. 16 – Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

### **Art. 17 – Versamento e riscossione del tributo**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento sulla base delle risultanze delle dichiarazioni presentate, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000 e, a decorrere dall'anno 2021, dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif.
3. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 445 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni

di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

4. La TARI è versata esclusivamente al Comune di Bormida.

5. Il versamento del tributo è effettuato in rate, le cui scadenze e la relativa misura di versamento sono annualmente stabilite dal Consiglio Comunale.

### **Art. 18 – Dichiarazione**

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo presentano al Comune, entro il 31 gennaio, e comunque non oltre il 30 giugno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, apposita dichiarazione. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, purché denunciata entro il termine di cui al precedente comma, dà diritto all'esonero dall'obbligazione tributaria a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è intervenuta la cessazione.

3. In caso di mancata presentazione della denuncia entro i termini di cui al comma 1, il tributo non è dovuto per le annualità successive solo se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

4. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

5. Ai fini dell'applicazione di riduzioni od esenzioni, in relazione alle casistiche individuate dall'art. 13, i contribuenti sono tenuti a presentare apposita autocertificazione, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, attestante la sussistenza dei requisiti necessari.

6. L'attestazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di insorgenza dei requisiti richiesti per beneficiare del trattamento agevolato. Qualora sia trasmessa successivamente, l'agevolazione decorre dal sessantesimo giorno antecedente la data di trasmissione dell'attestazione stessa.

7. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle agevolazioni, i soggetti passivi devono trasmettere apposita attestazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di presentazione di cui ai commi 5 e 6.

### **Art. 19 – Accertamento**

1. Le attività di accertamento del tributo, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di Bormida.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo, in assenza del dato relativo alla superficie calpestabile, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti. Il Comune può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

4. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi, a norma dell'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 e dell'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006.

#### **Art. 20 – Riscossione coattiva**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. 160/2019, gli atti di cui al precedente articolo 19, comma 4, acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

#### **Art. 21 – Somme di modesta entità (importi minimi)**

1. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione e del tributo provinciale, sia inferiore ad euro 3,00.
2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

#### **Art. 22 – Rimborsi e compensazioni**

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Bormida, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TARI per gli anni successivi.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di euro 3,00.

### **Art. 23 – Accertamento con adesione**

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27-12-1997, n. 449, si applica al tributo l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D. Lgs. 218/1997.

### **Art. 24 – Funzionario responsabile**

1. La Giunta Municipale designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla TARI; il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi e rappresenta in giudizio l'ente nelle controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

### **Art. 25 – Sanzioni e interessi**

1. Per l'omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 24 comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 26 – Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 27 – Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.